

COMUNE DI MONGRANDO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 22.12.2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità dell'affidamento

Art. 3 - TIPOLOGIA DI GESTIONE

Art. 4 – GESTIONE DIRETTA

Art. 5 – CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 6 - Procedimento per l'affidamento

Art. 7 - Contenuto dell'affidamento

Art. 8 - Patrimonio concesso – Manutenzioni

Art. 9 - Durata dell'affidamento

Art. 10 - Responsabilità del Gestore. Garanzie

Art. 11 - Organizzazione delle Attività

Art. 12 - Utilizzo degli Impianti Sportivi

Art. 13 - Consumi, Utenze

Art. 14 - Sorveglianza e Custodia

Art. 15 - Riconsegna del Complesso Sportivo

Art. 16 - Cessazione anticipata dell'affidamento

Art. 17 - Penalità. Incameramento della cauzione

Art. 18 – Controversie

Art. 19 - Disposizione Finale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società operanti nel settore.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti quali società e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI GESTIONE

La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento avviene di norma mediante formalizzazione di rapporti concessori con terzi.

Le tipologie delle gestioni sono le seguenti:

- 1 – Gestione Diretta
- 2 – Concessione in gestione

ART. 4 – GESTIONE DIRETTA

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

Rientrano in questa categoria:

- le palestre annesse agli Istituti Scolastici

Dette strutture sono concesse in uso ad associazioni sportive, Gruppi od Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto detti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di allenamenti, gare e manifestazioni e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

Gli impianti sportivi annessi agli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette associazioni o privati solo in orario extra-scolastico.

L'uso di detti impianti è regolato da una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti di autorità comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di praticare il canone ricognitorio per le strutture sportive comunali.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa:

a) Modalità di assegnazione

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti, sono tenuti a presentare entro il 15 settembre di ogni anno, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando le attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere nell'impianto richiesto.

Ai fini dell'assegnazione dell'impianto saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- associazioni e gruppi spontanei residenti in Mongrando;
- società non residenti che coinvolgano nello sport i residenti di Mongrando
- maggior utilizzo di ore nel corso dell'anno

Il Responsabile del Servizio competente sulla base di tutte le richieste pervenute ed in base alla disponibilità degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, redige un piano di utilizzo rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua.

b) Modalità di utilizzo

Gli orari di utilizzo delle palestre una volta concesse devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Nel caso di riduzione di orario o cessazione di attività deve esserne data tempestiva comunicazione al Comune al fine di garantire l'assegnazione ad altro soggetto richiedente.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sollevando l'Amministrazione comunale di qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'amministrazione comunale.

Un responsabile nominato dall'utente deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato.

Alle associazioni autorizzate si potrà richiedere deposito di cauzione o stipula di idonea polizza fideiussoria.

Per assicurare un corretto ed ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate;
- utilizzare gli impianti fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

c) Durata della concessione

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

La comunicazione di rinuncia o sospensione temporanea di utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi saranno assegnati alle associazioni con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune.

d) Tariffe

L'utente, sia società sportiva che privato, dovrà corrispondere al Comune una tariffa oraria per l'utilizzo dell'impianto.

La tariffa, determinata dal competente organo comunale, sarà comprensiva di spese di riscaldamento, elettricità, consumo acqua calda e fredda e pulizie.

Il pagamento dovrà essere effettuato in base alle ore autorizzate con modalità anticipata. Per lunghe prenotazioni sarà possibile effettuare il pagamento in rate trimestrali.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni cessazione temporanea o definitiva della propria attività per iscritto al servizio comunale competente. In difetto al concessionario saranno addebitate le ore autorizzate.

e) Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ed in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il dirigente ha la facoltà di revocare la concessione fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

ART. 5 – CONCESSIONE IN GESTIONE

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive, con priorità a quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

a) radicamento nel territorio comunale delle attività societarie sportive;

b) sviluppo delle attività di promozione e

formazione sportiva, anche per paesi facenti parte del bacino di utenza dell'impianto;

c) impegno ad aderire o attuare progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale eventualmente insieme alle associazioni ed enti interessati;

3. Qualora l'Amministrazione non possa o non intenda procedere con le modalità prima indicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avverrà mediante convenzionamento con il soggetto gestore.

2. La Giunta Comunale potrà altresì disporre l'erogazione di contributi per la gestione.

ART. 7 – CONTENUTO DELL'AFFIDAMENTO.

1. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

2. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.

3. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

4. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

6. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

7. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 8 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano in contraddittorio con la parte interessata.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico.
4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

ART. 9 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione e comunque non inferiore a €.500.

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve esprese esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo.
5. L'affidatario si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 12 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
2. I luoghi sportivi utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

ART. 13 - CONSUMI, UTENZE

1. L'amministrazione ha la facoltà di mantenere l'intestazione delle utenze per tutta la durata dell'affidamento, provvedendo al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento, le quali potranno formare oggetto di rimborso ad opera del concessionario sulla base delle valutazioni e condizioni di affidamento.
2. Diversamente l'affidatario diviene titolare dei contratti per tutte le utenze, risultando a di lui carico le spese relative, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

ART. 14 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

ART. 15 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

ART. 16 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.
2. Viene pronunciata la decadenza dall'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione costituente una delle finalità dell'affidamento.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - a) sospensione non autorizzata delle attività per più di quindici giorni consecutivi nel corso dell'anno;
 - b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
 - d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
 - e) sub affidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del Comune;
 - f) scioglimento o cessazione dell'Associazione/ Società/gestore;
 - g) cessione a terzi in toto o in parte dell'affidamento;
 - h) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto nella convenzione di affidamento;
 - i) mancata prestazione e mantenimento delle garanzie di affidamento.
 - l) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - m) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

n) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;

o) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

6. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative comportanti la cessazione della gestione.

7. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART. 17 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Al di là dei casi di risoluzione dell'affidamento e del risarcimento dei danni, per gli inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e della convenzione di affidamento, si applicano, previa contestazione, le penali da 50,00 euro a 300,00 euro, secondo la gravità dell'infrazione, salva la decadenza dall'affidamento.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico dell'Associazione/gestore i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

4. E' facoltà del Comune di valersi della garanzia di cui alla convenzione di affidamento, salva successiva ricostituzione della medesima, per il pagamento delle opere o dei danni in carico al "Gestore".

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sono devolute alla giurisdizione ordinariamente competente.

ART. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.